



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 157. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 2019.

TRA

la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), C.F. 80007580279, rappresentata da, nato a..... il....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di, come da deliberazione della Giunta regionale n.....del ...;

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata da....., nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Rappresentante Legale;

PREMESSO CHE

- a) il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "*Ulteriori misure urgenti* connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 22, assegna alla Regione un contributo per l'anno 2020 di euro 19.865.921,05 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 a condizione che le risorse conseguentemente liberate siano destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;
- b) in virtù di quanto previsto dal predetto articolo 22 del decreto legge n. 157 del 2020, il contributo assegnato alla Regione deve essere riversato al Bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;
- c) la deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;
- d) con deliberazione della Giunta regionale n. del....., è stata approvata la realizzazione di un'azione congiunta, tra Regione e Sistema camerale, coordinata da Unioncamere, da tradursi in uno o più bandi per la concessione di un ristoro una tantum a titolo di indennizzo delle imprese venete, colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto alla seconda ondata di Covid-19;
- e) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO



- a) che l'attività oggetto del presente accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") appare corrispondente alle finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019;
 - b) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;
- ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Contenuto

1. La Regione conviene con Unioncamere la realizzazione di un'iniziativa finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio conseguente alla seconda ondata di Covid-19. La misura sarà attivata con uno o più bandi dedicati alle imprese aventi una sede operativa attiva in Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nelle filiere di seguito specificate e nei settori individuati dai codici Ateco di cui all'elenco allegato al presente accordo di cui fa parte integrante e sostanziale:
 - a) filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.);
 - b) ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi);
 - c) filiera trasporti persone;
 - d) filiera sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici (incluse le attività dello spettacolo viaggiante);
 - e) filiera attività culturali e spettacolo;
 - f) commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri e articoli di cartoleria ed esercizi all'interno di centri o parchi commerciali la cui attività è stata sospesa per effetto del DPCM 24 ottobre 2020 e successivi o delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto.Il codice Ateco delle attività che potranno beneficiare del ristoro dovrà essere quello primario.
2. I codici Ateco riferiti alle filiere di cui al comma 1 potranno essere integrati da Unioncamere, compatibilmente con le risorse disponibili, previa autorizzazione della Regione.
3. La misura disporrà di una dotazione finanziaria pari a euro 16.865.921,05, dei quali euro 15.865.921,05 messi a disposizione dalla Regione nell'esercizio 2020 ed euro 1.000.000,00 da Unioncamere nell'esercizio 2021.

Articolo 2 – Modalità di attuazione

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono nella concessione di un ristoro a tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.
2. Unioncamere potrà realizzare la misura anche tramite più bandi tenuto conto del numero delle imprese che operano in ciascuna delle filiere individuate all'articolo 1.
3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà determinata da Unioncamere in sede di definizione dei contenuti del/i bando/i tenuto conto del numero delle imprese che



68b78add



operano nelle filiere individuate all'articolo 1 quale risulta dal registro delle imprese.

4. Per ciascun bando le domande saranno presentate da parte delle imprese a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell'Ente.
5. Per semplificare la concessione del ristoro e consentire la massima celerità al procedimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Unioncamere predisporrà apposito regolamento per i controlli che verrà condiviso con la Regione.
6. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere e della Regione dando evidenza che l'intervento è cofinanziato dalla Regione con euro 15.865.921,05.
7. La liquidazione ai beneficiari del ristoro concesso avverrà nel termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, direttamente da parte di Unioncamere.
8. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione di ciascun bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione del presente accordo potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.
9. L'agevolazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Articolo 3 – Modalità di pagamento

1. La Regione trasferirà a Unioncamere la somma complessiva di euro 15.865.921,05 al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 4 – Termine per la rendicontazione

1. Entro il termine del 30 settembre 2021, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare i ristori effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.



68b78add



Articolo 5 – Pubblicità

1. Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dalla Regione con euro 15.865.921,05. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione.

Articolo 6 – Composizione delle controversie

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Venezia.

Articolo 7 – Durata e registrazione

1. La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2021, salvo eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse all'erogazione dei ristori previsti dal bando.
2. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

Articolo 8 – Riservatezza dei dati

1. Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione.

Articolo 9 – Privacy

1. Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articoli 10 - Modalità di sottoscrizione

1. La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, il

Per la Regione del Veneto
(firmato digitalmente)

Per Unioncamere del Veneto
(firmato digitalmente)



68b78add

